



A.P.E.S s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DISCIPLINARE DI GARA

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI 39 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN PISA LOC.
SANT'ERMETE

CUP: H57E16000040003; CIG: 721986985F

SOMMARIO

ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	3
ARTICOLO 2:, SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS.VO 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO (ART. 95, COMMA 3, DEL D.LGS.VO 50/2016)	3
ARTICOLO 3: OGGETTO DELL'APPALTO	3
ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS.VO 50/2016)	3
ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016).....	4
ARTICOLO 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) - DURATA DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016).....	6
ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 85, 86 e 87 DEL D.LGS.VO 50/2016)	5
ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105 DEL D.LGS.VO 50/2016).....	6
ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016).....	8
ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016)	10
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	11
ARTICOLO 13: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	14
ARTICOLO 14: SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE	16
ARTICOLO 15: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	17
ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	18
ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	18
ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	19
ARTICOLO 19: COMUNICAZIONI.....	20

ART 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione appaltante : A.P.E.S. SCPA – AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – via E. Fermi n. 4 – 56126 Pisa;

L'affidamento in oggetto è stato disposto con atto dell'Amministratore Unico di Apes n. 35 del 12/04/2017.

Responsabile del Procedimento: Ing. Chiara Cristiani, dipendente di ruolo di Apes, designato con decisione del Dirigente Unico di Apes n. 51 del 16/8/2016;

Referenti di Gara:

D.ssa Romina Feroni - Ing. Chiara Cristiani.

Profilo committente: www.apespisa.it;

Il progetto è stato validato in data 05/09/2017.

La gara è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore indicate all'art.216 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 nonché alle prescrizioni tecniche indicate in tutti i documenti facenti parte del progetto, elencati in "Elenco Elaborati" pubblicato sul sito internet: www.apespisa.it.

ART.2: SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS.VO 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO (ART. 95, COMMA 3, DEL D.LGS.VO 50/2016)

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di espletamento della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione dell'appalto e del perfezionamento del contratto, della gara d'appalto svolta ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 secondo i seguenti pesi e ponderazioni:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

ART.3: OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto consiste nella nuova realizzazione di un edificio per complessivi 39 alloggi di edilizia sovvenzionata da eseguirsi in Pisa loc. Sant'ermete, via Emilia secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto e nella documentazione tecnica allegata.

ART. 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS.VO 50/2016)

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, sul sito: www.apespisa.it ed è fatto obbligo alle imprese partecipanti di visionare il progetto posto a base di gara. E' altresì fatto obbligo agli operatori economici di effettuare il sopralluogo previa appuntamento da fissare attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata appalti@apespisa.it. Detto sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10/10/2017. Saranno ammessi ad effettuare il sopralluogo esclusivamente il legale rappresentante o il Direttore Tecnico dell'Impresa, non essendo ammesse nè deleghe nè procure. A seguito dell'effettuazione del sopralluogo sarà rilasciata specifica attestazione controfirmata dall'incaricato di APES. Il soggetto incaricato della presa visione dovrà presentarsi munito di fotocopia

di un documento di identità in corso di validità. Al momento della verifica della documentazione amministrativa sarà verificata la carica effettivamente ricoperta dal soggetto che ha effettuato la presa visione.

Eventuali chiarimenti e/o quesiti **di carattere tecnico/amministrativo** dovranno essere posti entro le ore 12:00 del 10/10/2017 e trasmessi esclusivamente per posta elettronica certificata al seguente indirizzo appalti@apespisa.it.

ART. 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016)

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016)

Importo a base d'asta compresa la manutenzione ordinaria e pronto intervento del fabbricato costruito come previsto all'art. 51 del Capitolato speciale di appalto	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Totale appalto
€ 2.803.441,10	€ 161.900,00	€ 2.965.344,10

L'importo a base d'asta è stato calcolato secondo le modalità indicate all'art. 2 del capitolato speciale di appalto ovvero, al fine di rispettare i massimali di costo imposti per l'ERP dalla Regione Toscana, è stato applicato un ribasso del 43,73% sui prezzi unitari desunti dai prezzi ufficiali di cui al succitato art. 2 del capitolato.

6.2 DURATA DEL CONTRATTO:

La durata del presente appalto è prevista in 780 giorni naturali continui e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori che avverrà entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di appalto.

ART. 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016)

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. A norma dell'art. 45 del Codice, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per i requisiti necessari alla partecipazione alla gara dei consorzi e dei raggruppamenti di imprese si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56 del 19/4/2017.

ART. 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 84, 85, 86 e 87 DEL D.LGS.VO 50/2016)

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/16, il cui modello è allegato al presente disciplinare, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione (D.M. Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016 n. 3)

8.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 80 c. 12, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Gli operatori economici provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 mediante attestazione da

parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Anac. Per la presente gara il requisito minimo di ammissione consiste nel possesso della seguente attestazione SOA regolarmente rilasciata ed in corso di validità:

CATEGORIE	CLASSIFICA	DESCRIZIONE		IMPORTO
Cat. OG1	IV	1) Edifici civile: categoria prevalente	€	2.454.393,02
Cat. OG11	II	2) Impianti tecnologici	€	510.951,08
		Ritorna l'importo dell'appalto	€	2.965.344,10

Gli operatori economici dovranno inoltre essere iscritti nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura da indicare nella Parte IV sez. A del DGUE. All'impresa avente sede legale in altro stato membro è richiesta tale iscrizione secondo le modalità di cui all'art. 83 c. 3 del d.lgs. 50/2016.

8.3 MEZZI DI PROVA ART 86 (COMPROVA DEI REQUISITI)

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio riservandosi in ogni caso di procedere alle dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante accetta come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016 i documenti di cui all'articolo 86, lett. a) e b), del D. Lgs.vo 50/2016.

Registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente gara, è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

Fino all'adozione del decreto con cui verrà istituita la suddetta banca dati, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto, concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine di dieci giorni per l'effettuazione della registrazione medesima.

ART. 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105 DEL D.LGS.VO 50/2016)

9.1 AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente articolo, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega **in fase di offerta**:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e

delle risorse oggetto di avvalimento;

- c) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- f) **contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata**, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; **il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento è a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere chiaramente dal testo contrattuale, l'interesse direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliario.**

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto Lgs.vo 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.

Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi del DM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 240/2016 articolo 1 comma 2 non è ammesso l'avvalimento nella categoria OG11.

9.2 SUBAPPALTO

I lavori oggetto del presente appalto potranno essere subappaltati, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come di seguito indicato:

Categoria	subappalto	avvalimento	RTI
OG1	Si	si	si
OG11	Si	No (art. 89 c.11)	si

Ai sensi dell'art. 105 c. 2 l'eventuale affidamento dell'opera in subappalto, non può superare la quota del **30%** dell'importo complessivo del contratto, fermo restando che per le opere di cui all'art. 89 c. 11, (OG11) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle relative opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. L'importo subappaltabile della categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui

all'art. 105 comma 2 del DLgs 50/16.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna delle seguenti tipologie di prestazioni omogenee presenti nell'appalto:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Il concorrente che intenda subappaltare le specifiche lavorazioni come sopra indicate dovrà compilare l'Allegato 1 al bando. Resta fermo l'obbligo del concorrente di compilare la Parte II lett. D del DGUE, nel caso in cui intenda subappaltare anche le lavorazioni della categoria OG1 diverse da quelle sopra indicate e le lavorazioni di cui alla cat. OG11 nei limiti consentiti.

Prima delle stipule del contratto di appalto la stazione appaltante provvederà alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 sia per l'appaltatore che per la terna di subappaltatori eventualmente indicati dal concorrente ;

Fermo restando quanto previsto all'art. 105 si evidenzia che ai sensi del comma 13 del citato articolo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si specifica anche ai sensi della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccolo e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36), si intendono per Microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR e per Piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso **non superiore al venti per cento**, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

ART. 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016)

a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo massimo posto a base della presente gara al netto dell'I.V.A.

Tali garanzie potranno essere oggetto riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.

La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta è altresì corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario. **La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto contraente è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.

c) Garanzie definitive

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o del maggior importo calcolato come previsto dal comma 1 dell'art. 103.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relative certificate.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce **inadempimento del garante** nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare, corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, pari a € 500.000 euro.

Per le opere preesistenti la somma da assicurare è pari a € 500.000,00.

Per le opere di demolizione e sgombero è pari a € 50.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le **fidejussioni** devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 59 art. 80 DEL D.L.VO 50/2016)

Oltre ai motivi previsti all'articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e dell'art. 83 comma 9, l'operatore economico, è escluso nei seguenti casi:

1. presentazione di offerte irregolari (art. 59 c.3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

2. presentazione di offerte inammissibili (art. 59 c. 4):

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono altresì escluse le offerte che siano prive dell'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla propria offerta economica ai sensi dell'art 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12: COMMISSIONE GIUDICATRICE(ART. 77 DEL D.L.VO 50/2016)

La valutazione tecnico - economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata dalla Stazione appaltante nei termini e con le modalità di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016, da individuare sulla base dei parametri e con i pesi di seguito elencati:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio tecnico	90
Punteggio economico	10
TOTALE	100

Il punteggio totale viene determinato con la seguente formula:

$$P_i = V_{ia} * W_a + W_b + V_{ic} * W_c + W_4 + (V_{id1} * W_{d,1} + V_{id2} * W_{d,2}) + (V_{ie1} * W_{e,1} + V_{ie2} * W_{e,2} + V_{ie3} * W_{e,3} + V_{ie4} * W_{e,4}) \quad (1)$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

i = offerta i-esima

V_{ij} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1

W_j = Ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.

L'applicazione della summenzionata formula richiede l'individuazione dei coefficienti V_{ij} che vanno determinati come di seguito indicato.

13.1 Definizione dell'offerta economica max 10 punti

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula :

$$V_{i,p} = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Con:

$V_{i,p}$ è il coefficiente dell'offerta i-esima relativo al criterio PREZZO

R_i è ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} è ribasso massimo offerto in gara

α è un coefficiente < 1 che nella fattispecie viene assunto pari a 0,3

Il concorrente dovrà produrre l'offerta con le modalità di cui all'art.14 - BUSTA C

13.2 Definizione dell'offerta tecnica max 90 punti

a) Riduzione del tempo di realizzazione max 15 punti

il punteggio max verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il tempo di esecuzione minore, poichè allo stesso verrà attribuito il coefficiente 1. Agli altri concorrenti verrà attribuito il relativo coefficiente secondo la formula che segue:

$$V_{i,a} = \frac{T_i}{T_{max}}$$

Dove

$V_{i,1}$ è il coefficiente dell'offerta i-esima relativo al criterio 1

T_i è la differenza proposta dall'operatore i-esimo tra il tempo contrattuale (780 giorni) e il tempo offerto dallo stesso.

T_{max} è la differenza massima tra il tempo contrattuale (780 giorni) e il tempo offerto

Moltiplicando il coefficiente $V_{i,1}$ dell'offerta i-esima relativa al criterio 1 per $W_{i,1}$, ovvero per la ponderazione dell'elemento di valutazione n.1 che è pari a 15, troveremo il punteggio $P_{i,1}$ che sommato ai punteggi relativi agli altri criteri, fornisce il punteggio globale del candidato i-esimo (si veda formula (1)).

Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione contenente il numero dei giorni complessivamente offerti per

l'esecuzione del contratto.

Relativamente al presente criterio si precisa che non verrà attribuito alcun punteggio al concorrente che offrirà un tempo di esecuzione lavori inferiore a 550 giorni.

b) Utilizzo prodotti eco compatibili dotati di specifico marchio di qualità ecologica max 15 punti

Al fine di garantire il minor impatto ambientale possibile della costruzione, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs 50/16 all'articolo 95 comma 6, il seguente criterio intende valutare l'attenzione che il candidato pone nella scelta dei materiali da impiegare in cantiere, con particolare riguardo alle marcature degli stessi che ne attestino il minor impatto ambientale nella fase di produzione e/o di esercizio e/o di smaltimento. A tal fine il concorrente dovrà produrre schede tecniche dei materiali di cui alle voci di seguito elencate nelle quali sia presente il marchio di eco compatibilità del prodotto offerto, rilasciato da un ente terzo certificatore.

articolo 029.01.010.001mer e PR.P19.060.001-mer barriera vapore - 3 punti
articolo PR.P22.043.002 pavimento interno in monocottura dim. 30x30 -3 punti
articolo 01.D01.034.002-mer materassino acustico - 3 punti
articolo 01.F04.005.001 tinteggiatura per esterni massimo - 3 punti
articolo 01.F04.004.003 tinteggiatura per interni massimo - 3 punti

Le schede tecniche che non riportino espressamente alcun marchio di eco compatibilità rilasciato da un ente certificatore terzo, non saranno prese in considerazione. Il punteggio sarà attribuito solo se il prodotto offerto corrisponde alle caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato che dovranno essere desumibili dalle predette schede tecniche. Verranno comunque valutate le schede tecniche che propongano, oltre all'eco compatibilità da attestare con le modalità sopra evidenziate, prodotti con prestazioni tecniche migliori di quelle di capitolato, fermo restando la rispondenza del prodotto al progetto esecutivo.

c) Manutenzione ordinaria e pronto intervento del fabbricato realizzato max 15 punti

Con questo criterio si intende valutare come l'operatore economico intenda svolgere attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento sul fabbricato realizzato così come previsto all'art. 51 del Capitolato speciale di Appalto.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'Impresa si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria e pronto intervento non ascrivibili ad inadempimenti o cattiva esecuzione delle opere in appalto.

Al fine dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, il concorrente dovrà produrre una relazione costituita da un massimo di 5 facciate formato A4 dalla quale dovrà emergere in modo evidente, chiaro e per punti, quanto segue:

- Organizzazione dell'attività di pronto intervento e manutenzione ordinaria dal momento del ricevimento della segnalazione della problematica al momento della risoluzione della stessa, specificando anche come l'Operatore Economico intenda relazionare ad APES, al fine di consentire al DDLL di valutare se tale problematica possa essere imputata ad un vizio nell'esecuzione dell'opera oppure possa essere considerata manutenzione ordinaria. Non forma oggetto dell'attività di manutenzione di cui al presente punto la sola manutenzione dell'impianto ascensore;
- personale tecnico dedicato all'attività di gestione tecnica dell'opera nel caso in cui sia necessaria nell'ambito della suddetta manutenzione, la redazione di PSS, perizie, relazioni tecniche ecc...;
- Personale dedicato all'attività di pronto intervento e manutenzione ordinaria, relative qualifiche e specializzazione posseduta (esempio idraulico, elettricista, ecc).

d) Verde e sistemazione esterna massimo 15 punti

d.1	Miglioramento della qualità della finitura della pavimentazione porzione retrostante il fabbricato (voce CME 04.E02.003.003)	Sarà valutata sulla base: a) Qualità tecnica ed estetica ed appropriatezza della nuova pavimentazione in relazione all'utilizzo previsto b) La durabilità e facilità	L'impresa dovrà presentare una relazione di massimo 2 facciate formato A4 che dettagli la soluzione prescelta. La relazione può essere accompagnata da schede tecniche del prodotto.	Massimo punti 7,5
-----	--	--	--	-------------------

		di manutenzione del materiale proposto		
d.2	Miglioramento dell'illuminazione del resede esterno della zona trattata dal progetto impiantistico	Sarà valutata sulla base: a) Qualità tecnica ed estetica ed appropriatezza degli elementi proposti b) Il basso consumo energetico c) Il grado di eco compatibilità d) La durabilità e facilità di manutenzione del prodotto proposto	L'impresa dovrà presentare una relazione di massimo 2 facciate formato A4 che dettagli la soluzione prescelta accompagnata da schede tecniche.	Massimo punti 7,5

e) Redazione documentazione as built massimo 30 punti.

A fronte dell'obbligo dell'aggiudicatario di fornire alla stazione appaltante l' as built del fabbricato, così come stabilito all'art. 50 punto 29) del capitolato speciale di appalto, saranno attribuiti un massimo di 30 punti al concorrente che si impegna a produrre tale documentazione, con sistemi BIM e strumenti BIM based, come meglio specificato nel documento "Specifiche per la redazione dell'offerta tecnica relativa all'articolo 13 punto 2 lettera e) del Disciplinare di Gara, relativo alla redazione del modello as built del fabbricato" allegato al presente disciplinare.

Il punteggio sarà attribuito al concorrente sulla base dei seguenti sotto criteri:

Redazione del PRE-BEP (Pre Building execution plan) crono programma delle fasi procedurali max 10 punti

Software BIM Based usati nel processo max 5 punti

Gestione del processo: ruoli e responsabilità max 5 punti

Gestione del processo: valutazione delle competenze specialistiche BIM max 10

Per i criteri di cui ai punti c), d) ed e) la Commissione procederà ad attribuire, i punteggi in base alle valutazioni sotto riportate. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente che, moltiplicato per il punteggio massimo previsto, determinerà il punteggio attribuito.

valutazione	Coefficiente per $V_{i,c}$ $V_{i,d}$ $V_{i,e}$
eccellente	1
ottimo	0,80
buono	0,70
Più che sufficiente	0,60
Sufficiente	0,50
mediocre	0,40
insufficiente	0,00

Per quanto riguarda i coefficienti V_i come evidenziato dalla formula (1), questi verranno calcolati come media dei coefficienti arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale attribuiti dal singolo membro della commissione per ciascun criterio di valutazione.

Le Imprese che non raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 60 nell'offerta tecnica non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche. Non saranno inoltre ammesse offerte che pur avendo raggiunto il punteggio di 60, non abbiano conseguito la sufficienza nei criteri c) e e) ove per sufficiente si intende il

raggiungimento del punteggio pari a 7,5 per il criterio c) e 15 per il criterio e).

ART. 14: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

a) Costituzione del plico principale

Il plico principale contenente i documenti richiesti per la partecipazione alla gara, predisposto secondo le indicazioni di seguito riportate, dovrà pervenire, all'A.P.E.S. entro e non oltre le **ore 12 del 20/10/2017**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Scaduto il termine perentorio di cui sopra non sarà accettata alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, nè sarà consentito il ritiro delle offerte stesse. In ogni caso non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte da parte di una medesima impresa

Tutti i documenti richiesti, elencati al successivo punto, dovranno essere redatti in lingua italiana e contenuti in apposito plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura e controfirmato sui lembi stessi.

Il plico dovrà essere indirizzato a: AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.c.p.a. – Ufficio Appalti- Via E. Fermi, 4 - 56126 PISA e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- denominazione sede legale, numero di telefono e di fax e pec, dell'impresa concorrente o della impresa capogruppo;

- "contiene l'offerta e la documentazione per l'appalto dei lavori di _____"

(indicare l'oggetto dell'appalto);

- deve pervenire all' A.P.E.S. entro le ore 12 del _____ (indicare scadenza).

b) Il plico principale dovrà contenere a pena di esclusione:

BUSTA A

▪ una busta sigillata con l'indicazione "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" riportante all'esterno la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail, pec e l'oggetto della gara. Tale busta dovrà contenere:

1) Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione (sulla scorta del modello allegato al presente disciplinare). In caso di RTI o avvalimento tale dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, con cui si dichiara che il candidato soddisfa le seguenti condizioni:

- non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016;
- soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.

Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare **copia della procura**.

Si precisa che non dovranno essere compilate le parti IV lettera a, B, C, D e la parte V del DGUE.

Il DGUE deve essere accompagnato da copia, in corso di validità, del documento di identità del sottoscrittore.

2) una dichiarazione resa secondo il modello denominato "ALLEGATO 1" resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il rappresentante legale dell'Impresa, eventualmente ciascuno dei rappresentanti legali delle Imprese facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, attesti espressamente:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme o disposizioni contenute nel bando, ed in tutti gli elaborati progettuali;
- di obbligarsi in conformità a quanto previsto nel bando di gara, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori nel termine indicato nella richiesta dell'APES, pena l'annullamento dell'aggiudicazione ed incameramento della cauzione
- di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e

degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono eseguirsi i lavori ;

- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione fatto salvo quanto previsto dalla legge.
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
- di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle spese necessarie alla stipulazione del contratto di appalto in caso di aggiudicazione e di sostenerle prima della stipula del contratto senza opporre alcuna eccezione.
- Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare Il codice Etico adottato dalla società con particolare riferimento all'Addendum riguardante "Rapporti con i partecipanti alle gare di appalto pubblicato sul sito internet di Apes : www.apespisa.it nella sezione amministrazione Trasparente, dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso

In tale modello il concorrente potrà altresì dichiarare la terna dei subappaltatori con riferimento alle lavorazioni espressamente indicate all'art.9.2 del presente disciplinare, nonché la dichiarazione circa la presenza o meno nell'offerta tecnica, di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 del Codice.

3) la dichiarazione in originale, resa secondo il modello denominato "ALLEGATO 3" attestante la presa visione dei luoghi controfirmata da tecnico incaricato da APES.

4) Garanzia provvisoria pari a € 59.306,88 costituita come indicato all'articolo 10, lettera a), del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere prodotto dalla sola ditta Mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione);

5) Ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla gara di € 140,00 (in caso di RTI unico versamento in capo alla mandataria);

6) nel caso di RTI già costituito: copia dell'atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento;

7) nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di alcune consorziate: copia dell'atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate;

8) nel caso di avvalimento: tutta la documentazione richiesta all'art. 9.1, del presente disciplinare di gara.

9) valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale del firmatario dell'offerta (solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore).

10) "PASSOE" ottenuta dal sistema "AVCPASS" per il controllo dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario. Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPass deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante della Società che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Nel caso la si rilevi la mancanza di tale documento, ne potrà essere richiesta l'integrazione. Ove il concorrente non provveda entro il termine prescritto dalla Commissione a integrare la documentazione, lo stesso sarà esclusa

dalla gara.

Si evidenzia che la mancanza o l'insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e adempimenti di cui sopra, costituirà causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.

BUSTA B

▪ Una busta sigillata contraddistinta con la seguente dicitura: "**Busta B – OFFERTA TECNICA**" riportante all'esterno la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail, pec e l'oggetto della gara. Tale busta dovrà contenere soltanto l'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri (da ciascun rappresentante legale delle Imprese facenti parte il Raggruppamento di Imprese), redatta in lingua italiana e contenente, per ciascun criterio di valutazione, la documentazione indicata all'art. 13.

BUSTA C

una busta sigillata con l'indicazione "**Busta C – OFFERTA ECONOMICA**" riportante all'esterno la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail, pec e l'oggetto della gara.

Tale busta non dovrà contenere altro documento che l'offerta economica redatta in lingua Italiana, su carta bollata secondo l' "ALLEGATO 2" che dovrà riportare, oltre alla percentuale di ribasso offerta, in maniera distinta i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Le offerte hanno validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4, del D. L.vo 50/2016).

La mancanza anche di soltanto uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla gara, ad eccezione della mancanza o insufficienza del bollo che comporterà la possibilità di essere integrato.

ART. 15: SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

Lo svolgimento della gara sarà effettuato come segue:

Fase 1: In seduta pubblica, che si svolgerà il giorno **24/10/2017 ore 9.30** alla presenza dei rappresentanti delle Imprese concorrenti (massimo di 1 per ciascuna Impresa) verranno esaminati i plichi pervenuti, con riguardo a:

1. data e ora di ricezione dell'offerta da parte della Stazione Appaltante;
2. integrità strutturale dei plichi pervenuti;
3. integrità delle buste in esso contenute;
4. apertura della busta A contenente la "**documentazione amministrativa**" per la verifica del contenuto.

Si procederà all'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 83, alle eventuali esclusioni dalla gara

Fase 2: In successive sedute riservate, la Commissione di cui all'articolo 77, effettuerà la valutazione di tutte le offerte tecniche ammesse a questa fase, nonché, all'attribuzione dei punteggi ottenuti.

Fase 3: In seduta Pubblica, la cui data sarà comunicata sul profilo committente di Apes, ovvero alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti (massimo di 1 per ciascuna Impresa), sarà data comunicazione verbale dei punteggi dell'offerta tecnica ottenuti da ciascun concorrente; di seguito, si procederà con l'apertura delle buste contenenti le "**Offerte economiche**" alle quali sarà attribuito il relativo punteggio.

La somma tra il punteggio tecnico e quello economico rappresenterà il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta. Di conseguenza, l'appalto sarà aggiudicato con le modalità di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016, all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Succeivamente si provvederà a verificare la presenza o meno di offerte anormalmente basse, procedendo

conseguentemente alla valutazione della relativa congruità ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs.vo 50/2016.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ovvero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016

Successivamente la stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 provvederà all'approvazione dell'aggiudicazione rendendola definitiva.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni.

La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti secondo le modalità previste dall'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo 50/2016.

ART. 16: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria, sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d'appalto a presentare, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto compresa la ricevuta di pagamento delle spese di stipulazione dello stesso co, di registro e accessorie che saranno tutte a carico dell'appaltatore da effettuare tramite bonifico su conto corrente bancario intestate ad A.P.E.S scpa. L'attestazione del versamento dovrà essere consegnata all'Amministrazione.

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell'Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali, oltre gli Enti previdenziali per la verifica della regolarità contributiva, ovvero, se operante, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

ART. 17: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- * Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è APES scpa.
- * Responsabile del trattamento è il Dirigente Unico di Apes Dr. Giorgio Federici al quale gli operatori economici potranno rivolgersi per far valere i propri diritti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
- * Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi

di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- *Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di Altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- * Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
- * Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ART. 18: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Intervento sostitutivo della stazione appalto

ART. 19: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per

l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo](#) di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.

Il contratto è stipulato, mediante scrittura privata con spese a carico dell'aggiudicatario, stimate in circa € 500,00.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.

Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016. La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).

Ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017, sarà effettuata la pubblicazione del bando in GURI V serie Speciale, e dell'estratto dello stesso su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale. Con le medesime modalità ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto, sarà effettuata la pubblicità dell'avviso di post informazione.

Ai sensi dell'art. 5 del sopra citato decreto le spese di pubblicità sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'esito della gara sarà pubblicato con le stesse modalità di cui sopra e sul profilo committente di Apes.

Le spese complessive per la pubblicità ammontano a circa € 2.700,00.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR della Toscana.

ART. 20: COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate alle imprese interessate tramite i mezzi previsti dall'art. 52 del D.Lgs.vo 50/2016

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Chiara Cristiani